

**ATTENZIONE:** PROROGA **PARZIALE** DEL “**TRIPLO BINARIO**” (O **DOPPIO**, PER COLORO CHE RITENGONO LA EQUIPOLLENZA TRA CARTACEO E PEC):

Pubblicato stanotte il **Decreto ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206** (vigente al **30.12.2024**) che, tra le altre, modifica l'**articolo 3 del D.M. 29/12/2023, n. 217** in materia di **deposito degli atti penali**.

Tra le prime **novità** per gli avvocati, già a partire da domani **1° gennaio 2025**:

- **OBBLIGO di deposito al portale per TUTTI gli atti destinati alla Procura della Repubblica** (compresa la Procura Europea), **al Tribunale (compreso GIP e GUP)** e alla Procura generale, ma in quest'ultima ipotesi **LIMITATAMENTE** al procedimento di “avocazione”.

Quindi, per quel che riguarda gli atti di più frequente deposito, a parte la nomina fiduciaria di indagato, imputato, persona offesa etc. depositata in Procura o comunque innanzi l'Autorità procedente (per la quale era già prevista l'obbligatorietà del portale), da domani sarà **obbligatorio** depositare sul **portale PDP** atti del tipo:

- Lista testi da depositare in Tribunale;
- Impugnazione (appello) avverso una sentenza del Tribunale;
- Istanza da rivolgere al G.u.p. o al Tribunale;
- Etc.

**ECCEZIONI AL REGIME OBBLIGATORIO** di cui sopra:

**fino al 31.12.25**, possono essere depositati con modalità **non telematiche (PEC e cartaceo)** gli atti destinati al Tribunale (compreso GIP e GUP) che riguardano **esclusivamente**:

**a) i procedimenti del Libro IV del codice di procedura (misure cautelari);**

**b) le impugnazioni in materia di sequestro probatorio.**

Quindi, ad esempio, **ANCORA TRIPLO BINARIO PER UN ALTRO ANNO** per atti del tipo:

- Appello cautelare;
- Riesame;
- Etc.

**Fino al 31.3.25**, possono altresì essere depositati con modalità **non telematiche (PEC e cartaceo)** gli atti destinati al Tribunale (compreso GIP e GUP) relativi al **rito abbreviato, direttissimo e immediato**, ma non alla Procura della Repubblica.

Quindi, **TRIPLO BINARIO PER ALTRI TRE MESI** per quanto riguarda atti del tipo:

- Richiesta di giudizio abbreviato per l'udienza preliminare o la predibattimentale (ove non formulata in udienza) o inerenti un rito abbreviato già ammesso;
- Richiesta di giudizio immediato o inerenti un giudizio immediato già ammesso;
- Etc. (ovviamente la disciplina dei depositi riguarda anche le richieste dei magistrati)

**DEPOSITO FACOLTATIVO AL PORTALE:**

- **sino al 31.12.2026**, POSSONO essere depositati **ANCHE** al **portale** tutti gli atti destinati a:

- a) GDP;
- b) Corte d'appello;
- c) Procura generale.

Quindi, per atti destinati a GDP, Corte di Appello e Procura Generale, **TRIPLO BINARIO portale, cartaceo, PEC**.

Ad esempio, **TRIPLO BINARIO PER DUE ANNI** per atti del tipo:

- lista testi da depositare innanzi al GdP;
- conclusioni scritte per la trattazione “figurata” nel giudizio di appello;
- ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello;

Etc.

- **sino al 31.12.2026**, POSSONO essere depositati **ANCHE** (quindi, oltre al **CARTACEO** e alla **PEC**) al **PORTALE** tutti gli atti destinati a:

- a) Tribunale per i minorenni;
- b) Procura per i minorenni;
- c) Magistrato/Tribunale di sorveglianza;
- d) Cassazione;
- e) Procura generale presso la Corte di Cassazione;

ma a CONDIZIONE però che intervenga un provvedimento del DGSIA che ne attesti la funzionalità.

Quindi, intervenendo il suddetto provvedimento, potranno essere depositati anche sul **portale** o comunque in regime di **triplo binario per altri due anni**, atti del tipo:

- Memorie in Cassazione o note scritte per la trattazione “figurata” (che oramai è la regola in tema di trattazione di udienza);
- Istanze al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza;
- Etc.

#### **ESCLUSIONE DEL PORTALE:**

- Misure di prevenzione;
- Procedimenti di cui al libro X (procedimenti di esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniera) del codice di procedura.

\* \* \*

Inoltre, come già anticipato, la **Legge Bilancio 2025**, in materia di **spese di giustizia**, ha previsto numerose novità:

- per le cause iscritte a decorrere da domani, **1.01.2025**, è stato aggiunto all'art 14 del DPR 115 2002 (TU *Spese di Giustizia*) il comma 3.1 il quale dispone, in pratica, che non può procedersi ad iscrizione a ruolo se non viene contestualmente versato il

contributo unificato quando sia di importo pari o inferiore ad euro 43 (quindi, per CU superiori occorre quanto meno versare euro 43, mentre il resto va a recupero con Equitalia Giustizia);

- è stato modificato l'art. 269 del medesimo DPR 115/2002 prevedendosi che:

*“Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”;*

- è stato inserito al medesimo DPR 115/2002 l'**art. 269-bis** *“Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale”* stabilendosi che:

*“Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di **atti e documenti del procedimento penale**”, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura **€ 25,00** ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di **€ 8,00** ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite **posta elettronica, posta elettronica certificata o portali**).*

Scompare quindi, in caso di trasmissione telematica, il calcolo del diritto “a pagina” e, soprattutto, non sarà più dovuta la somma di € 327,56 per la copia di supporti CD.

Rimane ferma la possibilità del **rilascio di copia cartacea** secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

Il COA di Lagonegro Augura a tutti gli iscritti Buon anno